



COMUNE DI BELLUNO
(Provincia di Belluno)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 30/06/2014
(Pubblicazione sul sito www.finanze.it il 17/07/2014)

e

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2016
(Pubblicazione sul sito www.finanze.it il ____/04/2016)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 5 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7 BASE IMPONIBILE

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E PUBBLICAZIONE

Articolo 9 DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RIDUZIONI

Articolo 10 ESENZIONI

Articolo 11 DICHIARAZIONE

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 17 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 18 DIRITTO DI INERPELLO

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 21 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Belluno dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al "*tributo sui servizi indivisibili*" (TASI) di cui alla L. n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i..
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Belluno, che applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica, ai sensi dell'art. 1 c. 669 della L. 147/13 e s.m.i., con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo (anche senza titolo) di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale) ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e s.m.i., a qualsiasi uso adibiti.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato al successivo art. 6.

Articolo 4

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini del Tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui

al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (secondo la normativa catastale), considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta con attribuzione della rendita per paragone.

d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali), ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto/ambito” di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area. Pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali: strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune; il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.

Ne consegue che, fino a tale momento, le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni, il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al secondo e il terzo comma dell'art. 2135 del codice civile.

f) per “fabbricato rurale strumentale” si intende la costruzione strumentale necessaria per lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate a: protezione delle piante, custodia attrezzi agricoli, ecc., di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L.30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133.

Articolo 5

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 6 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. Pertanto, in caso di possessori diversi dai detentori, le obbligazioni tributarie sono due: la prima in capo ai possessori (che rispondono in solido) e la seconda in capo ai detentori (che rispondono in solido).

3. L'occupante versa il TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

Il Tasi complessivo dovuto (corretta aliquota e fattispecie imponibile) deve essere determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune (MEF 3/06/2014 Faq.13)

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa il Tasi nella misura del 30% (trenta) dell'ammontare complessivo del tributo dovuto; mentre il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, lo paga nella restante misura dell'70% (settanta).

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Pertanto, in ipotesi di possessori coincidenti con i detentori, per l'unica obbligazione tributaria rispondono in solido tutti i possessori.

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ogni possessore effettua il versamento della TA.S.I. in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo (per la propria quota) alla destinazione dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi (o parziali) versamenti resta comunque salva la possibilità per il Comune di pretendere il pagamento dell'intero tributo (o di quella parte di esso non versata) da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.

5. Altri soggetti passivi (in deroga ai precedenti commi):

a) *in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi* nel corso dello stesso anno solare, il TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (il detentore resta estraneo all'obbligazione tributaria);

b) *per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati*, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo;

c) *in caso di locazione finanziaria* il TASI è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della

stipulazione e per tutta la durata del contratto (periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna), fino a quando restituisce il bene al locatore e, quindi, anche in ipotesi di mancata restituzione alla scadenza del contratto di leasing.

Articolo 7 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13 del D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e s.m.i., da individuarsi nella rendita degli immobili iscritto o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano e nel valore venale di comune commercio per le aree edificabili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile (determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.n. 201 del 2011 e s.m.i.) ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 (cinque) per cento (ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L.2/12/ 1996, n. 662), i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art.5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19/04/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 4-bis.** Per gli immobili censiti al Catasto Fabbricati nelle seguenti categorie catastali " senza rendita" F/2 unità collabenti – F/3 unità in corso di costruzione – F/4 unità in corso di definizione, il valore da utilizzare quale base imponibile è quello relativo al valore venale delle aree edificabili di cui al precedente punto 4) tenendo conto della superficie dell'immobile e della sua volumetria.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area per di demolizione del fabbricato o per interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs.n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Il Comune dovrà dare comunicazione al proprietario qualora intervenga l'edificabilità dell'area posseduta secondo le modalità più efficaci che verranno individuate dal competente Servizio Urbanistica comunale.

7. Il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire periodicamente dei valori di riferimento correlati al valore venale medio vigente nel mercato immobiliare locale ai fini di orientare più efficacemente l'attività accertativa degli uffici.

8. Si applicano alla Tasi le agevolazioni contenute nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, concernenti la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

9. E' altresì ridotta al 50% la base imponibile per le unità immobiliari (alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7), fatta eccezione per quelle censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Si precisa che nel caso di immobile storico o artistico concesso in comodato, la riduzione della base imponibile TASI del 50% di cui al precedente punto 8, si cumula con la riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art.1 comma 10 della Legge n.208/2015 per gli immobili concessi in comodato con contratto registrato, dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per tale fattispecie la base imponibile IMU è pertanto ridotta al 25%.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E PUBBLICAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approva le aliquote del tributo nel rispetto dei limiti stabiliti dalla relativa normativa entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Nella determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale rispetta comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 (uno) per mille.

4. L'aliquota massima della TASI per i Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale (FRS) di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, non può comunque eccedere il limite dell'1 (uno) per mille.

5. Per l'anno d'imposta 2014:

A) l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

B) nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi 2 e 5/p.A), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, *detrazioni d'imposta o altre misure*, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI *equivalenti o*

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

6. La deliberazione di cui al comma 1, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

7. Con la medesima delibera che determina le aliquote del TASI, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica dei relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto.

8. Ai sensi dell'art. 1 comma 688 della L. 147/13 e s.m.i. (*come sostituito dall'art. 1 lettera b) del D.L.n. 16 del 6/03/2014 in corso di conversione*), la delibera di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni (nonché i regolamenti del TASI) acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it (di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.); i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che la stessa avvenga **entro il termine del 28 ottobre** dell'anno al quale la delibera si riferisce.

A tal fine, l'invio dei provvedimenti (esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale) deve avvenire entro il termine **perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno d'imposta.

In caso di mancata pubblicazione entro il suddetto termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 9

DETRAZIONI PER L' ABITAZIONE PRINCIPALE E RIDUZIONI

1. Con la delibera di cui all'articolo 8, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ricorrendo, se necessario per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquota stabiliti all' art.6, commi 2 e 5/p.A) e per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013 e s.m.i..

2. La detrazione di cui al comma 1 compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo proprietario o comproprietario dell'Abitazione Principale. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce l'ammontare e le modalità di applicazione delle detrazioni/riduzioni e può differenziarne l'importo anche in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

In particolare, il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della L. n.147/2013 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Articolo 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dal TASI:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e s.m.i. (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati - ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi (ai sensi dell' art.1 comma 3 del D.L. 6/03/2014 n.16 in conversione).
- h) gli immobili posseduti ed direttamente utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 e s.m.i. (*fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile*), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L.20/05/1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L.30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, in quanto il Comune di Belluno risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

2. Sono esclusi dal TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

3. Dal 2016, sono escluse dal TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, ai sensi delle modificazioni apportate all'art.1 commi n. 639, n. 669 e n.681 della L. n. 147/2013, dall'art.1 comma n. 14 lettere a),b) e d) della L. di stabilità 2016 n.208/2015. L'esclusione si estende a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale, come di seguito specificate e comunque con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) :

3.1) l' unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale/pertinenze ammesse dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (*che pertanto vi hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica*), solo il possessore versa la relativa quota Tasi nella percentuale determinata dal consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote. Nulla è dovuto dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. (comma 14 lettere a), b) e d) L. n.208/2015);

3.2) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

3.3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

3.4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3.5) l'unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

3.6) all'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, in quanto assimilata con regolamento all'abitazione principale. L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 1 lettera a);

3.7) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011 come modificato dell'art. 9-bis del D.L. n.47/2014 conv. in L. 80/2014);

Articolo 11 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Ai fini della dichiarazione relativa al TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, compresi tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione nel termine indicato dal precedente comma 1.

3. Sono altresì soggette all'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione le seguenti fattispecie, in quanto non desumibili da sistemi informatici:

- agevolazioni/detractions ed esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e o regolamentari, che il contribuente intenda far valere;
- beni indicati nell'art. 1117 del Codice Civile (parti comuni dell'edificio, esempio: alloggio del custode), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, solo nel caso in cui l'imposta venga versata dall'amministratore anche per conto dei condomini (art. 10, comma 4 D.Lgs 504/1992);
- immobili del gruppo catastale "D" privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- unità immobiliari di categoria C/2, C/6 o C/7 (nei limiti di una per ciascuna categoria catastale) individuate come pertinenza/e dell'Abitazione Principale del soggetto passivo;

- *dichiarazione del valore venale delle Aree Edificabili;*

- *beni in locazione finanziaria (leasing).*

4. La dichiarazione può essere presentata mediante:

a) consegna diretta al Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta;

b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;

c) trasmissione telematica diretta con posta certificata

d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

5. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione:

- le variazioni non disciplinate dai precedenti commi e in particolare quelle relative ad immobili inclusi nella dichiarazione di successione, come previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 383/2001;

- l'aumento del valore contabile per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione per i fabbricati del gruppo catastale "D" interamente posseduti da imprese.

Articolo 12 VERSAMENTI

1. Il TASI è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle eventuali detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 1 c. 688 della L. 147/13 e s.m.i., il versamento del TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241 (*Mod. F24 con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo*), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Tuttavia, il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il/i soggetto/i passivo/i è/sono comunque tenuto/i a versare l'imposta dovuta liquidata-calcolata sulla base imponibile Tasi, come prevista al precedente art. sub 7 (Base imponibile) e con l'applicazione delle aliquote/detrazioni approvate dal Consiglio Comunale per il relativo anno d'imposta.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate:

– la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

– la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in base alle aliquote/detrazioni delle delibere/regolamenti approvate e pubblicate nel sito www.finanze.it alla data del 28 ottobre dell'anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, si applicano le aliquote/detrazioni approvate con gli atti adottati per l'anno precedente..

È comunque consentito il versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno (salvo conguaglio in caso di variazione di aliquote o detrazioni approvate nei termini previsti dalle vigenti norme).

4. **Per l'anno 2014, primo anno di applicazione del TASI**, il versamento è effettuato come segue:

A) per entrambe le rate (*acconto entro il 16/06/2014 e saldo entro il 16/12/2014*) con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso dal Consiglio Comunale e inviate entro il 23/05/2014 per la pubblicazione sul sito ministeriale entro il 31 maggio 2014;

B) secondo le seguenti specifiche modalità (*prescritte dall'art.1 comma 688, come modificato dall'art.1 del DL 9/06/2014 n.88 in conversione*), nel caso di deliberazioni tributario/regolamentari TASI successive ai suddetti termini:

B.1) **versamento dell'acconto entro il 16/10/2014 (e del saldo entro il 16/12/2014)** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote/detrazioni e il Regolamento TASI adottate e pubblicate sul sito ministeriale richiamato al precedente comma 3, alla data del 18/09/2014 (*ed inviate entro il 10/09/2014*);

B.2) **versamento in un'unica rata entro il 16/12/2014**, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10/09/2014.

In tal caso, il tributo dovuto per il 2014 è determinato applicando l'aliquota di base dell' 1 per mille e nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 della L.147/2013 (*in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile*); la parte del tributo dovuto dall'occupante e' pari al 10% dell'ammontare complessivo Tasi, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

5. **Il tributo non è versato qualora esso sia di importo inferiore a 2,00 (due) euro.** Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto dal soggetto passivo per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. Il pagamento, anche rateale, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L.27/12/2006, n. 296).

7. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 (Ravvedimento operoso) e s.m.i., beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Articolo 13

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 692 della L. 27/12/2013 n.147 e s.m.i. viene designato dalla Giunta Comunale il Funzionario del tributo TASI cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può disporre le attività tributario-amministrative richiamate all'art. 15 c.2 del presente regolamento.

3. Il Funzionario Responsabile sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione sia ordinaria che coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 14

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale calcolati a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili (*stessa misura prevista dall'art.16 , comma 6, del presente regolamento*).

3. Non si procede al rimborso del tributo complessivamente dovuto per singolo anno per importi inferiori ad Euro 2,00 (due); analoga soglia a quella fissata dall'art. 12, comma 5, del presente regolamento.

4. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Il rimborso suddetto compete:

a) per il periodo intercorrente tra il 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento da parte di questo Ente ed il 31 Dicembre dell'anno di approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

b) dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui leggi nazionali o regionali hanno istituito vincoli di inedificabilità sulle aree interessate a condizione che il vincolo stesso abbia caratteristiche di definitività.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato e deve essere prodotta nel termine di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al quale è stato approvato il provvedimento di inedificabilità dell'area o sia stato istituito per legge tale vincolo.

5. Su motivata e documentata istanza, anche nella medesima istanza di rimborso, il contribuente può richiedere la compensazione delle somme a credito del TASI versato e non dovuto (senza computo dei relativi interessi), con gli importi dovuti per il medesimo tributo in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva, e il rimborso (nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2) dell'eventuale eccedenza di credito TASI (non compensata).

Articolo 15 ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L.6/03/2013 n. 147 e nella L. 27/12/2006 n. 296.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile (ammesse solo se gravi, precise e concordanti).

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e s.m.i..

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti con firma autografa dal Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo; se prodotti con sistemi informatici automatizzati, in sostituzione della firma autografa è autorizzata (dall'art. 1 comma 87 della L. 28/12/1995, n. 549) l'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

6. In sede di liquidazione o accertamento è applicabile, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 secondo la procedura e le modalità previste dal capo VI - artt. dal 25 al 34 – del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2007.

7. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto per la violazione commessa, comprensivo di tributo, sanzioni amministrative e interessi, **non superi l'importo di euro 20 (venti)**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione in diversi anni degli obblighi di versamento relativi al tributo.

8. Il Comune, su motivata richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, secondo quanto previsto dall' art.42 del vigente Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali (C.C. n. 5/2007).

9. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006, n.296.

Articolo 16 **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di tardivo o omesso, insufficiente versamento del TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 (cento) al 200 (duecento) per cento del tributo dovuto non versato, con un minimo di euro 50.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) al 100 (cento) per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15.... comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 (*omessa dichiarazione*), 3 (*infedele dichiarazione*) e 4 (*mancata, incompleta o infedele risposta al questionario*) sono ridotte ad 1/3 (*un terzo*) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Sulle somme dovute per il TASI omesse o non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale calcolati a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante le modalità previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui ai D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i. e n.43/1988 e s.m.i. o sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 (che costituisce titolo esecutivo), nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n.602/1973, in quanto compatibili e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo dei crediti per tributo, sanzioni amministrative, interessi e spese di recupero credito, non superi l'importo di euro 20,00 (venti), con riferimento ad ogni periodo d'imposta e indipendentemente dall'importo dei singoli articoli/crediti di iscrizione a ruolo coattivo.

Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione in diversi anni degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Articolo 18

DIRITTO DI INTERPELLO

Qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di disposizioni normative, regolamentari o deliberative concernenti il tributo, il contribuente può sottoporre all'ufficio competente quesiti inviati in forma scritta (anche a mezzo PEC), circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali il Funzionario Responsabile del tributo si esprimerà con proprio parere scritto, che verrà reso disponibile al richiedente entro i termini di legge presso il S.I.R.P. o a mezzo PEC.

Articolo 19

CONTENZIOSO - RECLAMO E MEDIAZIONE

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e s.m.i..

1-bis. Per i ricorsi proposti dal 1°/01/2016, ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, relativi alle controversie di valore non superiore ad euro 20.000,00 (riferibile alla sola imposta accertata), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita.

In ipotesi di reclamo, il predetto termine decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento del reclamo.

Al Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali, nominato con delibera di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica e la definizione dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio.

2. E' altresì applicabile, secondo le modalità richiamate dal precedente art.15, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs 19/06/1997, n. 218.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono,

a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art.42 del vigente Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali (C.C. n. 5/2007).

Articolo 20
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento **entra in vigore dal 01/01/2016** a seguito della prescritta pubblicazione sul sito www.finanze.it nei termini previsti dalla disciplina TASI ed in deroga all'art. 3, comma 1, L.212/2000 (*in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28/12/2001 n. 448*).

Art. 21
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.